

TRIBUNALE DI LA SPEZIA**SEZIONE DI LAVORO****COSTITUZIONE IN CAUSA DEL NUOVO DIFENSORE****NEL PROCEDIMENTO N. 683/2015 R.G. - DOTT. ROMANO****CON RICORSO EX. ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA****E CON ISTANZA DI MODALITA' NOTIFICAZIONE AI****CONTROINTERESSATI**

La sottoscritta **Barbara Guerci** nata a La Spezia il 25 luglio 1975 e a Lerici in via Zanelli n. 5, C.F.: GRCBBR75L65E463W, ai fini del presente procedimento c elettivamente domiciliata alla Spezia in via Giovanni Pascoli n.32, presso e nello studio all'Avv. Luigi Fornaciari Chittoni, C.F: FRNLGU67P30H223Q, PEC: avvocatochittoni@pec.it, regolarmente comunicata al consiglio dell'ordine, che altresì la rappresenta e difende in virtù di delega ed elezione di domicilio, e revoca del precedente difensore, in virtù di procura speciale alle liti via telematica, che si allega al presente atto (doc.1),

premessato che:

- in data 25 giugno 2015 la ricorrente insieme ad altri insegnanti promuoveva ricorso a questo Ill.o Giudice in in funzione di Giudice del Lavoro, avente le seguenti conclusioni: *"Che l'ill.mo Giudice del Lavoro, del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, annullare e/o disapplicare il D.M. 235/2014 e/o il DM 325/2015 nella parte in cui consentono la sola presentazione delle domande on line, in ogni caso annullare e/o disapplicare il DM 235/2014 e/o 325/2015 nella*



parte in cui non consentono la sola presentazione delle domande on line, in ogni caso annullare e/o disapplicare il DM 235/2014 E/O il DM 325/2015 nella parte in cui non consentono alle ricorrenti di presentare la domanda per l'inserimento in GAE della Spezia ai diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 per le ragioni esposte in ricorso nonché di tutti gli altri atti antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento Provinciali della Spezia, se del caso determinando eventualmente anche le modalità di presentazione della domanda, e/o loro successive modifiche o integrazioni ciascuna per la propria classe di concorso (primaria e/o infanzia) e secondo il punteggio da ciascuna posseduto da calcolarsi in separato giudizio, e/o CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE l'Amministrazione ad inserire le ricorrenti nelle GAE della Provincia di La Spezia e/o loro successive integrazioni e/o modificazioni, per le ragioni esposte nel presente ricorso per la propria classe di concorso (infanzia primaria e sostegno) secondo il punteggio da ciascuna posseduto da calcolarsi in separato giudizio così ordinando la modifica delle stesse per il triennio 2014/2017 il tutto dalla data del 10 maggio 2014 ovvero dalla data della domanda e/o dalla data della diffida e/o comunque dalla data meglio vista. In ogni caso comunque accertato il danno subito condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno anche in forma specifica, mediante l'inserimento nelle GAE per la Provincia della Spezia, ovvero in via



subordinata, al risarcimento del danno in via equitativa nella misura pari a tutte le mensilità perdute a far tempo dall'anno 2001/2002 ovvero pari almeno a 20 mensilità o alla misura che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa.

- *Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva e cnpa come per legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”;*
- *A seguito della costituzione di controparte il presente procedimento veniva rinviato alla data del 24 ottobre p.v.;*
- *Richiamata a fatta propria ogni argomentazione, integralmente in fatto e in diritto contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, del nuovo procuratore della signora Guerci Barbara con il presente atto sussiste l'interesse della presente difesa a ricorrere in via cautelare con ricorso d'urgenza ex. Art. 700 cpc, per vedersi riconosciute le proprie ragioni;*
- *Sussistono i presupposti di legge per la concessione del ricorso d'urgenza ex. Art. 700 cpc;*
- **Sulla sussistenza del c.d. “fumus boni iuris”:**
- *Alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015, non v'è dubbio alcuno circa la sussistenza in capo ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido e legittimante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria.*
- *La suddetta sentenza ha efficacia erga omnes, come sancito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2734 del 1998 di cui si riporta*



parte del testo: *"Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità, che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di Porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa".*

- Da ciò ne consegue che la pronuncia del Consiglio di Stato dell'aprile 2015 ha efficacia "erga omnes" e che di conseguenza sono contrarie al principio dell'economia processuale le disposizioni del MIUR che riconoscono le possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso Sentenza o ordinanza cautelare);



- Inoltre la pronuncia del Consiglio di Stato dell'aprile 2015 è chiara e precisa e ha stabilito: *"Ora, non sembra, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetto ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.....Risulta altresì fondata, la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati";*



- Stante la citata pronuncia del Consiglio di Stato la stessa vale non solo tra gli appellanti ma ha efficacia anche nei confronti della ricorrente in quanto ha efficacia c.d. "erga omnes";
- Sussistendo tale pronuncia con funzione "nomofiliaca" di una Suprema Corte (il Consiglio di Stato), sussiste quindi il c.d. "fumus boni iuris" in capo alla ricorrente per l'ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) in quanto avente il requisito di avere conseguito il diploma magistrale entro l'anno 2001/2002;
- **Circa la sussistenza del c.d. "periculum in mora"**
- Il mancato accoglimento della predetta istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe danno grave ed irreparabile, atteso che le suddette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017;
- La ricorrente, quindi, senza una pronuncia cautelare di urgenza si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò provocherebbe alla ricorrente un grave danno economico e professionale, oltre che sotto il profilo personale;
- Il pericolo di danno grave e irreparabile si è poi ulteriormente concretizzato recentemente con l'aggravamento delle condizioni di salute del proprio padre;



- La ricorrente, infatti, vive insieme al proprio padre Poldo Guerci, insieme alla propria figlia diciottenne (doc.2) ancora studente Rebecca Cavallaro, che frequenta il quinto anno del liceo linguistico (doc.3);
- L'unica fonte di reddito è pertanto la pensione del padre affetto da asbestosi che l'anno 2015 ha avuto un reddito lordo di Euro 19.971,94 (doc.4) come da CUD che si allega che al netto delle imposte corrispondono a circa Euro 1.200,00 mensili;
- Il proprio padre che è affetto da asbestosi, da problemi cardio vascolari in quanto pregresso fumatore (doc.5) e con ridotta capacità polmonare, si è recentemente aggravato, tanto è vero che necessita oggi di "assistenza domiciliare privata con assunzione di 02" come risulta nella certificazione dello specialista dott. Moretti del 14 settembre 2016 che si allega (doc.6);
- Vi è quindi la necessità da parte della ricorrente, per l'assistenza al proprio padre, di assumere un infermiere professionale o un OSS o OSA che giornalmente possa assistere il proprio padre, fornendo un terapia idonea con steroidi (cortisonici) e con assunzione di ossigeno, con un ulteriore aggravio di spese a carico del nucleo familiare, spese ulteriori ad oggi, quindi, non piu' sostenibili;
- L'aggravarsi di tale situazione ha peraltro reso necessario per la ricorrente presentare domanda per l'indennità di disoccupazione all'Inps come da copia che si allega (doc.7), non potendo ad oggi piu' la pensione del proprio padre poter provvedere al mantenimento



dell'intero nucleo familiare compresa la ricorrente e la propria figlia studentessa;

- Vi è quindi la necessità urgente che la ricorrente venga ammessa nelle graduatorie ad esaurimento, onde conseguire un proprio reddito per il sostentamento proprio e della propria famiglia;
- Tanto premesso, appaiono dimostrati e sussistenti i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex. Art. 700 cpc in corso di causa, sia sotto il profilo del c.d. "fumus boni iuris" che sotto il profilo del c.d. "periculum in mora", atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.
- Quanto premesso e richiamato la ricorrente come sopra rappresentata, assistita e difesa

RICORRE

A questo Ill.mo Giudice del Lavoro affinché:

- a) in via di urgenza e cautelare, accertate tutte le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, ambito territoriale della Provincia di La Spezia, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e del DM 325/2015, Voglia disporre INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta piu' opportuna) con riserva della signora Barbara Guerci nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia della



Spezia nella III fascia (scuola primaria/infanzia), o eventualmente anche in aggiunta nella II fascia (scuola media inferiore), valide per il triennio 2014/2017;

- b) Nel merito in via principale si richiamano integralmente le conclusioni già formulate nel ricorso ex. Art. 414 cpc introduttivo del giudizio che quivi si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- c) In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali ed accessori.
- In via istruttoria si producono:
 - 1) procura speciale alle liti con revoca precedente difensore; 2) stato di famiglia e residenza famiglia ricorrente; 3) certificato iscrizione scolastica figlia della ricorrente; 4) CUD 2016 del padre della ricorrente; 5) certificazione Asl del 9/08/2010; 6) certificazione pneumologo Dott. Moretti del 14/09/2016; 7) richiesta indennità disoccupazione all'inps della ricorrente del 24/06/2016.
- Ai fini delle vigenti leggi sul contributo unificato si dichiara che la domanda cautelare non aumenta la domanda rispetto alla domanda di merito e che comunque, la ricorrente ha un reddito annuo inferiore ad Euro 32.000,00 con l'esenzione al pagamento del contributo unificato.
- Con osservanza.
- La Spezia li 26 settembre 2016.

AVV. LUIGI FORNACIARI CHITTONI



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI
NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente Barbara Guerci, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore con ricorso ex art. 700 cpc in corso di causa,

premessò che

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento (con riserva), previa disapplicazione dei DM 235/2014 e 325/2015, della signora Barbara Guerci, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del triennio 2014/2017, nella III fascia (o eventualmente II fascia) nell'ambito territoriale della Provincia della Spezia;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso cautelare ex. Art. 700 cpc, dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del suesteso ricorso;

rilevato che

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato l'alto numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non



prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso d'urgenza;

– L'ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 cpc che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purchè *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. come -inviolabile- in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio (cfr. Cass. 3286/2006 e Caass. 4319/2003)"*;

– il TAR del Lazio riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito **internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte** (cfr TAR Lazio nn. 176/09, 177/09 e 179/09);

– anche i Tribunali di Genova e gli altri Tribunali ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie similari a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica;

– anche il ricorso principale di cui il ricorso ex. Art. 700 cpc e accessorio e strumentale è stato autorizzato con tale tipo di notifica;

– rilevato infine che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal



Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

– Tutto quanto premesso lo scrivente avvocato, rivolge formale

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notifica del presente ricorso ex. Art. 700 cpc in corso di causa, nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE della Spezia III fascia di classe di concorso scuola INFANZIA e PRIMARIA vigenti per gli anni 2014/2017 e nei confronti di quelli inseriti in II fascia di classe di concorso scuola MEDIA INFERIORE vigenti per gli anni 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziari innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso (o causa di merito) e data dell'udienza;
- 2) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione convenuta;
- 3) riassunto dei motivi del ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE ad esaurimento definitive della Provincia della Spezia, per le classi di concorso Scuola*



dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE) e Scuola Media Inferiore (MMMM) vigenti per gli anni scolastici 2014- 2017”;

5) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Con osservanza.

La Spezia li 26 settembre 2016.

AVV. LUIGI FORNACIARI CHITTONI

